COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art.1 - Oggetto del regolamento e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (in seguito definito «Codice») e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione del 05 ottobre 2010 D.P.R. n.207,le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi da effettuare in economia, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai principi di trasparenza, rotazione, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, concorrenza ed economicità.
3. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri per I.V.A. ed oneri previdenziali.
4. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia prevista dal presente regolamento.

Art.2 - Forme della procedura in economia

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
   a) **amministrazione diretta**. Sono tali gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con personale comunale o eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, di proprietà o in uso del Comune o appositamente noleggiato. Sono, altresì, eseguite, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
   b) **a cottimo fiduciario.** Sono tali gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno l'effettuazione a mezzo imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo o a misura.
   c) **forma mista**, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. In tal caso si seguiranno le norme riferite al cottimo contenute nei successivi articoli.
2. In presenza di interventi misti che comprendono servizi, forniture e lavori, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica il criterio dell'oggetto principale del contratto come previsto dal codice dei contratti.

Art.3 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'esecuzione di interventi in economia è avviata e disposta, dal Responsabile del servizio interessato che può anche affidarla al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non sia stato individuato un responsabile del procedimento, dette funzioni restano attribuite al responsabile del servizio.
3. Al responsabile del procedimento, se individuato, sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, i compiti relativi alle procedure di affidamento in economia, la scelta , l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità, tutti gli adempimenti relativi alla pubblicità e alle comunicazioni previste dalla normativa vigente, nonché la vigilanza sulla corretta esecuzione dei relativi contratti.

Art. 4 - **Limiti d'importo e divieto di frazionamento**

1. L'esecuzione di lavori in economia è ammessa per interventi di importo non superiore a € 200.000,00 Iva esclusa, fatto salvo quanto previsto a seguire. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 40.000,00 , al netto di IVA.
2. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di € 193.000,00.
3. Nessuna esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente suddivisa onde riportarla nell'ambito di applicabilità del presente Regolamento.
4. Il limite di importo è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia. Oltre tale importo e per le tipologie di beni e servizi diverse da quelle indicate ai successivi articoli 11 e 12, si utilizzano le ordinarie procedure.

Art.5 - Procedure di affidamento con il sistema del cottimo

1. Nell'acquisizione da terzi di lavori, forniture di beni e/o servizi in economia, nella forma del **COTTIMO FIDUCIARIO**, sono individuate nel presente regolamento procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto dei lavori, forniture di beni e/o servizi ed all'urgenza dell'intervento, come di seguito sintetizzato:

a) ***affidamento previa gara formale:***
   I. per lavori previsti, i cui importi siano compresi tra € **40.000,01 ed € 200.000,00**, al netto di IVA.
   II. Per acquisizione di beni e servizi, i cui importi siano compresi tra € **40.000,01 ed € 193.000,00**, al netto di IVA.

2. In tal caso il numero degli operatori economici da invitare alla gara - non deve essere inferiore a cinque, se sussistono, in tale numero, soggetti idonei sul mercato. L'affidamento avviene nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

b) ***affidamento previa gara informale:*** per acquisizione di beni e servizi, i cui importi siano pari o superiori ad € **20.000,01 ed inferiori ad € 40.000,00**, al netto d'IVA. In tal caso il numero degli operatori economici da interpellare - non deve essere inferiore a cinque, se sussistono, in tale numero, soggetti idonei sul mercato. L'affidamento avviene nel rispetto di quanto previsto quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

c) ***affidamento diretto:*** rivolto ad un solo operatore economico, sempre garantendo i criteri di trasparenza e rotazione, per acquisizione di beni e servizi , i cui importi siano inferiori ad € **20.000,00**, al netto di IVA e per lavori previsti, i cui importi siano inferiori ad € **40.000,00**, al netto di IVA . Tale affidamento ricorre anche nei lavori in amministrazione diretta Si può procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto anche in caso di provvedimenti di somma urgenza di cui all' articolo 10 del presente regolamento;

3. Nelle procedure di acquisizione di lavori mediante cottimo fiduciario di cui al presente articolo si seguiranno le seguenti prescrizioni :

a) ***affidamento previa gara formale (lett. a):***

3.1 Il responsabile dell'istruttoria seleziona, previa indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza, almeno cinque operatori economici da invitare alla gara - se sussistono, in tale numero, soggetti idonei sul mercato, nel rispetto della procedura stabilita dal presente articolo. La scelta del contraente avviene attraverso gara da esperirsi mediante formale lettera d'invito a presentare offerta in plico chiuso. Il plico deve essere controfirmato sul lembo di chiusura e riportare i dati riguardanti l'operatore economico, la gara per cui si concorre, il termine e l'ora ultima per la consegna dell'offerta e l'"avviso di non aprire". Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte deve essere fissato in misura non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito l'offerta. Tale termine non può essere inferiore a 15 giorni se la lettera d'invito o il capitolato dispone un sopralluogo. In casi di urgenza, tali termini possono essere ridotti, motivatamente, rispettivamente a 7 e a 10 giorni

3.2 La lettera d'invito, eventualmente corredata da capitolati speciali d'appalto o da appositi disciplinari, può essere inoltrata mediante posta, telefax o posta elettronica certificata e deve riportare i dati relativi a:

1. l'oggetto della prestazione e le condizioni di esecuzione, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, le relative caratteristiche tecniche;
2. l' importo posto a base di gara al netto di IVA, con l'eventuale specificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3. l'eventuale obbligo di riportare nell'offerta gli specifici costi per la sicurezza connessi con la attività propria dell'offerente;
4. il termine di presentazione delle offerte e le modalità di presentazione delle stesse;
5. la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta di contratto ai sensi dell'articolo 1326 c.c;
6. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse, non inferiore a centottanta giorni ;
7. l'indicazione del termine di inizio e durata della prestazione;
8. i criteri di qualificazione richiesti pena l'esclusione (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'oggetto corrispondente alla prestazione da effettuare nonché il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, economico-finanziaria, di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, previsti dalla legislazione antimafia, altri criteri previsti dalla normativa);
9. il criterio di aggiudicazione prescelto;
10. gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
11. le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
12. le cauzioni e le polizze assicurative eventualmente richieste;
13. la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
14. l'indicazione delle modalità e dei termini di pagamento;
15. la previsione di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

16. la cause di risoluzione della proposta contrattuale;
17. il Foro competente per l'insorgere di ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto o la previsione di eventuali altre forme di tutela quali accordo bonario, transazione;
18. l'obbligo per l'offerente di dichiarare:
    a) Tutti gli elementi essenziali e il rispetto degli obblighi connessi all'eventuale contratto di subappalto, qualora il contraente intenda avvalersene;
    b) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
    c) di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste dalla lettera d'invito e/o dal capitolato, dal disciplinare e da ogni altro documento relativo all'affidamento;
    d) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l'esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del corrispettivo ritenuto remunerativo;
    e) di esser informato che, in caso di violazione dei patti contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante semplice dichiarazione e provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del contraente,
    f) che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa per tutto il tempo previsto nella lettera d'invito per la validità dell'offerta;
    g) di accettare che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per il Comune;
    h) di accettare in modo pieno ed incondizionato che l'aggiudicazione avvenga ad insindacabile giudizio del Comune;
    i) di accettare che il Comune possa procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
    j) di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata;
    k) di accettare che Comune possa sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
    l) ogni altro elemento ritenuto necessario per meglio definire modalità, tempi e caratteristiche dell'intervento.

b) affidamento previa gara informale (lett. b):

3.3 Il responsabile dell'istruttoria interpella, previa indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza, almeno cinque operatori economici se sussistono, in tale numero, soggetti idonei sul mercato.

3.4 Il responsabile dell'istruttoria predispone una scheda offerta/lettera d'invito, proporzionata rispetto ai contenuti indicati al precedente comma 3.2 alla complessità dell'intervento individuato, e sulla stessa richiede la presentazione di cinque

preventivi preferibilmente redatti in calce alla scheda offerta. Le offerte possono essere presentate tramite fax o posta, posta elettronica certificata o non certificata qualora siano accompagnati da documento scannarizzato sottoscritto dal legale rappresentante, accompagnato da copia del documento di identità dello stesso o essere assunte attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'Ufficio che conduce la procedura.

c) affidamento diretto:

3.4 L'affidamento diretto ricorre, oltre che nelle fattispecie individuate al comma 1, lettera c, del presene articolo nei seguenti casi:

1) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile,eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
2) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, nella misura strettamente necessaria, qualora il ritardo dipenda da fattori sopraggiunti e non preventivabili;
3) quando si tratti di interventi d'urgenza connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico, di tutela della pubblica incolumità, dell'igiene e della salute pubblica, o al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per il patrimonio storico artistico, culturale;

4.Il responsabile può ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. ovvero al mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza, in base all'art. 33 del Codice, quando, a sua discrezione, risulti opportuno.

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione

1. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del "prezzo più basso", determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari, sia quello dell'"offerta

economicamente più vantaggiosa".

2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera d'invito stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
   a) il prezzo;
   b) la qualità;
   c) il pregio tecnico;
   d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
   e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto ;
   f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
   g) la redditività;
   h) il servizio successivo alla vendita;
   i) l'assistenza tecnica;
   l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
   m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
   n) la sicurezza di approvvigionamento;
3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera d'invito deve precisare il punteggio attribuito a ciascuno criterio.
4. L'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli.
5. Sono escluse in ogni caso offerte in aumento.
6. Nelle procedure di affidamento previa gara formale il responsabile del servizio o il funzionario da lui delegato, assistito da due dipendenti comunali, in qualità di testimoni, redige il verbale delle operazioni di gara.
7. Tale verbale è approvato con la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa.
8. Le modalità di adozione, di comunicazione e di pubblicazione delle determinazioni sono disciplinate dalle vigenti norme.
9. Nella scelta del contraente –trovano applicazione le disposizioni del D. lgs n. 163/2006 sulle offerte anormalmente basse.
10. Il responsabile del procedimento verifica a campione la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal miglior offerente o dagli altri operatori economici concorrenti, nel caso di affidamento previa gara formale. Nei restanti casi la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta avverrà solo in relazione al miglior offerente.
11. Comunicazione dell'aggiudicazione verrà data, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili sarà altresì data comunicazione delle motivazioni di esclusione.

LAVORI IN ECONOMIA

Art.7 - Individuazione di lavori acquisibili in economia

1. 1. Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'esecuzione dei lavori si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie di lavori in economia:
   a) tutti i lavori e le somministrazioni volti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la riparazione ed il buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali o nella disponibilità comunale quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica aperte o ristrette di importo inferiore alla soglia comunitaria (previste dagli articoli 55, 121, 122 del Codice);
   b) interventi non programmabili in materia di sicurezza
   c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara e che rientrano, a prescindere dalla imprevedibilità, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a) del presente aticolo;
   d) lavori necessari per la compilazione di progetti ;
   f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

   Il programma annuale dei lavori pubblici è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

Art.8 - perizia suppletiva per maggiori spese

1. Se durante l'esecuzione di lavori in economia, la somma autorizzata si rivela insufficiente, il responsabile

dell'istruttoria presenta una perizia suppletiva nei casi e nei limiti previsti dalle norme vigenti, al fine di chiedere l'autorizzazione alla spesa per l'eccedenza.

2. Alle perizie suppletive si applica comunque la procedura prevista al precedente articolo 5, comma 1, lett. C, se la spesa complessiva non supera l'importo di € 40.000,00.

Art.9 - regolare esecuzione e pagamento dei lavori

1. Per lavori di importo inferiore a € 40.000,00, la regolare esecuzione è attestata dal responsabile dell'istruttoria o dal direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.
2. Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori dal responsabile dell'istruttoria o dal direttore dei lavori se persona diversa, dal responsabile del procedimento e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.
3. Il pagamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è disposto tramite funzionario delegato successivamente al ricevimento da parte dello stesso di idonea fattura recante l'attestazione della regolare esecuzione, ovvero con le altre modalità previste dall'ordinamento comunale.
4. Il pagamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 è disposto previa presentazione di regolare fattura ed acquisizione del certificato di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dall'ordinamento comunale.
5. I lavori possono essere liquidati anche sulla base di stati di avanzamento e conto finale, nel rispetto delle altre modalità previste nel presente articolo.

Art.10 - Lavori in economia in caso di urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale , in cui sono descritti gli eventi accaduti e le conseguenze di essi e siano indicati i motivi per i quali occorre intervenire con urgenza al fine di evitare un danno per l'Amministrazione Comunale o un pericolo per la pubblica incolumità o la salute pubblica.
2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile del procedimento o il tecnico competente redige un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, i lavori necessari per rimuoverlo e le condizioni di esecuzione dei lavori eventualmente già stabilite in contradditorio con l'operatore economico esecutore individuato direttamente dallo stesso responsabile del procedimento.
3. Il verbale è trasmesso unitamente ad una perizia sommaria della spesa alla Giunta comunale per l'approvazione dei lavori e l'eventuale assegnazione di fondi qualora quelli già assegnati al responsabile del Servizio risultino insufficienti.
4. Nei lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
5. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui sopra, la immediata esecuzione dei lavori entro i limiti di € 200.000,00 e delle forniture e dei servizi entro i limiti della soglia comunitaria e comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
6. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
7. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri previsti agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del Decreto legislativo 18.02.2000 n. 267 e s.m.i. e si debba dare luogo immediatamente all'esecuzione di interventi, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari mediante ricorso a trattativa privata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo fiduciario anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento

ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

Art.11 – Individuazione delle forniture di beni

1. Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti voci di **forniture** che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento:

FORNITURE DI BENI (ACQUISTO E/O NOLEGGIO)

a) Arredi e attrezzature;
b) impianti tecnologici, tecnologici a rete e relativi accessori e ricambi;
c) Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
d) Materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
e) Materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
f) automezzi, ciclomotori, biciclette in dotazione ai servizi comunali e relativi accessori e ricambi;
g) Prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
h) apparecchiature e materiali per la sicurezza e relativi accessori e ricambi, vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
i) Farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
j) Beni alimentari, beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
k) beni e materiali per allestimento e/o gestione , e/o partecipazione a mostre, fiere, convegni, seminari, riunioni, congressi, e simili e per l'accoglienza di delegazioni e realizzazione di manifestazioni e attivita' di interesse comunale;
l) Beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
m) locazioni, concessione o comodato di beni immobili e/o mobili e locazione finanziaria;
n) Combustibile per il riscaldamento di immobili;
o) Fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali nonché provvista di acqua, gas, energia elettrica e combustibile per impianti di riscaldamento, automezzi e attrezzature;
p) Materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
q) Attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
r) Sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
s) Beni di rappresentanza, Coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche,
t) Onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
u) Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
v) Opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717 e decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 2006 (norme per l'arte negli edifici pubblici);
w) apparecchi, attrezzature e materiale di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e per la gestione della popolazione animale;
x) segnaletica di qualsiasi tipo;
y) spese connesse ad elezioni e referendum;
z) spese per il funzionamento di organi comunali;
aa) Forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
bb) ogni altra fornitura di beni necessari per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali;

cc) Forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
dd) Forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
a) mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, per la fotografia e audio/video e relativi accessori;
c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.);
e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

3. Possono, altresì, essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

Art.12 - Individuazione delle tipologie di servizi

1. Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti voci di **servizi** che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento:

FORNITURE DI SERVIZI

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti (di cui all' allegato II.A, categoria 1 del Codice);
b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere,spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale (di cui all'allegato II.A, categoria 2 del Codice);
c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale (di cui all'allegato II.A, categoria 3 del Codice);
d) servizi di telecomunicazione (di cui all'allegato II.A, categoria 4 del Codice);
e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria ; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing (di cui all'allegato II.A, categoria 6 del Codice);
f) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software(di cui all'allegato II.A, categoria 7 del Codice);;
g) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie(di cui all'allegato II.A, categoria 8 del Codice);
h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti (di cui all'allegato II.A, categoria 9 del Codice);
i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica (di cui all'allegato II.A, categoria 10 del Codice);
j) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico(di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866 del Codice),;
k) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi(di cui all'allegato II.A, categoria 13 del Codice);
l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari (di cui all'allegato II.A, categoria 14, del Codice);
m) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione (di cui all'allegato II.A, categoria 15, del Codice);
n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

o) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi e i centri estivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento (di cui all'allegato II.B, categoria 17 del Codice);
p) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale (di cui all'allegato II.B, categoria 17 del Codice);
q) servizi relativi alla sicurezza,; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni (di cui all'allegato II.B, categoria 23 del Codice);
r) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie (di cui all'allegato II.B, categoria 24 del Codice);
s) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative (di cui all'allegato II.B, categoria 25 del Codice);
t) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche, servizi connessi a spese di rappresentanza, ricevimenti e onoranze e ai servizi bibliotecari (di cui all'allegato II.B, categoria 26 del Codice);.

2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti altri servizi:
a) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
b) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
d) servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, salve le previsioni specifiche per i servizi di progettazione e accessori (in caso di incarico completo), relativi ai lavori pubblici; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica;
e) servizi cimiteriali e per la gestione della popolazione animale;
f) servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi;
g) collaudi, verifiche e indagini;
h) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 - Garanzie

1. Per i soli contratti di cottimo affidati con le procedure di richiesta di pluralità di preventivi, è richiesta la presentazione della cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.
2. Le cauzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
3. Il Responsabile del Procedimento potrà prevedere l'esonero della presentazione della cauzione definitiva quando il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di € 20.000,00, al netto d'IVA, per la forniture di beni e/o servizi e 40.000,00 Euro, al netto d'IVA, per l'esecuzione dei lavori.
4. Il Responsabile del Procedimento potrà prevedere la cauzione provvisoria per affidamenti compresi fra € 40.000,01 e € 200.000,00 al netto d'IVA e la presentazione della cauzione definitiva anche per affidamenti rivolti ad un solo operatore economico.
5. Le cauzioni di cui al comma precedente possono altresì essere costituite, a scelta dell'aggiudicatario, da

fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le fidejussioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'invito può richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e può altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nell'invito stesso, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'amministrazione Comunale nel corso della procedura.
8. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
9. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.
10. La garanzia definitiva, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della prestazione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 14 - Piani di sicurezza e documento unico di valutazione dei rischi

1. I piani di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131 del D. lgs n.163/2006, ed i documenti unici di valutazione dei rischi da interferenza, di cui all'articolo 26 del D. lgs n.81/2008, laddove previsti, devono essere messi a disposizione degli operatori economici al fine della formulazione dell'offerta e devono formare parte integrante del contratto di cottimo anche se non materialmente allegati. I relativi oneri vanno evidenziati nella lettera d'invito e non sono soggetti a ribasso.
2. Se previsto nella lettera d'invito, gli operatori economici, dovranno indicare nell'offerta gli specifici costi per la sicurezza connessi con la propria attività

Art 15 - Regolarità contributiva

1. Prima della stipulazione del contratto – qualsiasi sia la sua formalizzazione – il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto rispetto degli obblighi in materia di certificazione di regolarità contributiva ed ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente**.**

Art. 16 - Stipulazione del contratto

1. I contratti per le acquisizioni in economia, in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario, possono essere stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio se l'importo del contratto sia pari o inferiore ai € 20.000,00, al netto d'IVA per le forniture di beni e servizi ed €60.000,00 per l'esecuzione di lavori.
2. Devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata autenticata dal Segretario comunale, in tutti gli altri casi. E' sempre fatta salva la conclusione del contratto in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata autenticata dal Segretario comunale per qualsiasi importo, quando sia ritenuto opportuno per la complessità della prestazione o per altra ragione, senza necessità di espressa motivazione.
3. I contratti per l'affidamento di lavori devono contenere le indicazioni di cui all'art. 3 comma 1 del Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 5 giugno 2003 n. 166/Pres.

Art. 17 - Esecuzione anticipata

1. L'esecuzione della prestazione può avvenire di norma solo dopo la stipulazione del relativo contratto.
2. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace:
   a) quando il contratto ha ad oggetto lavori, beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
   b) in casi di comprovata urgenza.
3. Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle precedenti lettere a) e b).

Art. 18 - Avvisi e post informazioni

1. Oltre alle pubblicazione e alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni, pareri e delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario per

lavori di importo superiore a 40.000 euro è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito WEB del Comune.

2. Il responsabile del servizio assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Art. 19 - Penali

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di interventi in economia, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, nella lettera d'invito o in sede di contrattazione ed inserite nello schema di contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 20 del presente regolamento.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui al comma 1 si applica ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nella lettera d'invito.
4. Le penali sono comminate dal responsabile del procedimento in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.
5. È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando il responsabile del procedimento a suo insindacabile giudizio, riconosca che il ritardo non è imputabile all'aggiudicatario oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune.

Art. 20 - Inadempimento e clausola risolutiva espressa

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all'affidatario degli interventi, il Responsabile del procedimento, dopo formale diffida ad adempiere, da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che tale diffida abbia prodotto alcun effetto, può disporre l'esecuzione di tutto o in parte del lavoro, in danno dell'affidatario, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per tutti gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 21 - disposizioni particolari per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
   - ~~a.~~ i servizi di architettura e ingegneria, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei contratti;
   - ~~b.~~ le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei contratti;
   - ~~c.~~ le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti;
   - ~~d.~~ le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnicoamministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
   - ~~e.~~ i servizi di urbanistica e paesaggistica~~;~~
   - ~~f.~~ ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnicoamministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 20.000 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile del procedimento.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
7) sorteggio.

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione l'approvazione del progetto nel caso di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'approvazione del regolare certificato di esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la consegna dell'elaborato commissionato nel caso di tutti gli altri incarichi;

c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito web dell'ente.
7. I servizi di cui al comma 1 di importo superiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'art. 91 del Codice.
8 Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata tenuto conto di quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei , se sussistono in tale numero soggetti idonei.
9 Gli incarichi di cui al comma 8 sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Lo stesso criterio può essere applicato anche agli incarichi di progettazione il cui importo sia compreso tra 100.000 e la soglia comunitaria.
10 Gli incarichi di cui al commi 8 e 9 possono essere affidati con il criterio del prezzo piu' basso ove ritenuto motivatamente piu' adeguato.
11 Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 8 e 9 si devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.
12 In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 22 – Rinvio

1. Per quant'altro non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso.
2. Per i casi non previsti o rapportabili al presente Regolamento ogni decisione è demandata alla Giunta Comunale.